

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO N. 11 DELL'8 MAGGIO 2020

L'anno 2020, il giorno 08 (otto) del mese di maggio, alle ore dieci e trenta (10.30), in Videoconferenza nella stanza virtuale del Consiglio, creata mediante il sistema "CISCO WEB", si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, giusta determinazione ad *horas* del Presidente, Avv. Guido Casalino, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- omissis -

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, dopo ampia ed articolata discussione, in seduta permanente, nella riunione straordinaria in videoconferenza del giorno 08.05.2020, all'unanimità dei presenti,

RITENUTO

- che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.83 D.L. n.18 del 17.03.2020, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (SA) ha prontamente iniziato a collaborare con la Presidenza del Tribunale, al fine di regolamentare lo svolgimento della ripresa dell'attività giudiziaria e, contemporaneamente, per contenere gli effetti negativi che la Classe Forense sta subendo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid19;
- che, con delibera n. 07 del 19.03.2020, questo COA – attesa la sospensione pressoché totale di tutte le attività giudiziarie e per venire incontro alle esigenze dei propri iscritti e dell'Avvocatura tutta – aveva richiesto, espressamente, al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore l'adozione di **ogni provvedimento e/o misura ritenuta idonea allo scopo di incrementare la produttività degli Uffici giudiziari del settore civile, Magistrati e Cancellieri**, al fine di sollecitare, ai primi, la definizione di giudizi trattenuti in decisione e/o l'emissione di provvedimenti istruttori e, ai secondi, di pubblicare i suddetti provvedimenti decisori e/o istruttori, per permettere agli Avvocati di richiedere le copie di sentenze e provvedimenti, nonché consentire l'accesso alle cancellerie per motivi di comprovata necessità; contestualmente, si auspicava anche la piena funzionalità delle linee telefoniche dedicate alle attività richiamate, per mettere nelle condizioni gli iscritti di poter prendere appuntamento coi cancellieri a giorno ed ora concordati, evitando – in tal modo – assembramenti nei suddetti Uffici di cancelleria;
- che Codesto Consiglio rileva e conferma l'immane impegno e gli sforzi profusi nella complessa gestione di questa fase emergenziale dal Presidente del Tribunale, dottor Antonio Sergio Robustella, cui il COA non ha mai fatto mancare il proprio apporto e le proprie proposte per la soluzione delle gravi problematiche connesse al diffondersi del virus Covid-19, sicché è sempre fattiva e continua la collaborazione tra il COA e lo stesso Presidente del Tribunale, tant'è che, in riferimento alla regolamentazione delle attività relative alla tenuta delle udienze del settore civile dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, con nota prot. N. 1648

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

del 27.4.2020, la Presidenza del Tribunale trasmetteva una bozza di protocollo per lo svolgimento delle udienze civili, così come disposto dall'art. 83, comma 7, lett. f) e lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, affinché il COA evidenziasse ogni opportuna osservazione;

- che, “*ad horas*”, il Presidente del COA, Avv. Guido Casalino, convocava per il giorno 30.04.2020 una riunione in videoconferenza, per discutere di tale argomento e dopo, gli opportuni approfondimenti, con nota prot. 1706 trasmessa in pari data, erano inviate al Presidente del Tribunale le opportune controdeduzioni, trasfuse – per economia – in una nuova bozza di protocollo per lo svolgimento delle udienze civili, richiedendo in particolare di inserire nel protocollo da stilarsi i punti di seguito riportati:

“PER LA MODALITA' DI SVOLGIMENTO DA REMOTO”

- a) *“un congruo preavviso e, comunque, non inferiore a 10 giorni”;*
- b) *“La Cancelleria comunicherà ai procuratori delle parti l'indirizzo di posta elettronica ordinaria del Giudice designato alla trattazione, cui i difensori potranno tempestivamente segnalare problemi insorti e/o malfunzionamento dell'applicativo utilizzato”;*
- c) *“A7) Gli avvocati potranno presentare eventuali istanze, redatte secondo i modelli uniformi predisposti dal Consiglio Nazionale Forense, per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a), del decreto-legge n.18/2020 oppure per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possono essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti. A8) Con istanza congiunta dei difensori, da depositarsi almeno sette giorni prima dell'udienza, contenente l'espressa rinuncia di entrambi alla comparizione delle parti, potrà essere chiesto al giudice designato alla trattazione delle udienze che richiedano tale comparizione (ad es. le udienze ex art. 420 c.p.c.) di procedere allo svolgimento dell'udienza da remoto, eventualmente differendola, non oltre 60 giorni dalla data dell'udienza fissata.”;*
- d) *“Si precisa, in ogni caso, che l'udienza “da remoto” (come quella con trattazione scritta) sarà svolta con la presenza del Giudice in aula di modo che, quest'ultimo, potrà avere piena contezza del fascicolo di ufficio anche in formato cartaceo e, quindi, prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento sarà nella possibilità di visionare le produzioni di parte eventualmente in esso contenute, nonché degli eventuali verbali e altri atti e/o documenti ivi depositati.”;*
- e) *“La corretta applicazione del presente protocollo presuppone la fissazione per ogni procedimento di un preciso orario di chiamata, che tenga conto del verosimile tempo necessario per la trattazione ed eviti lunghe attese a tutti i soggetti coinvolti. In tale ottica, le udienze saranno fissate ad orari ben*
- 84014 Nocera Inferiore- Palazzo di Giustizia – Via G. Falcone, 12/14 – Tel. 081 929600 – Fax 081 927432
www.foronocera.it – e-mail: foronocera@foronocera.it – pec: ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

precisi e sia i giudici, che i difensori, porranno massima cura nel rispetto dell'orario fissato per la trattazione di ciascun procedimento. Ove si verifichi uno slittamento dell'orario fissato per la trattazione di un procedimento superiore a 15 minuti (dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause o a motivi contingenti), il Giudice ne darà tempestiva comunicazione ai difensori ed a tutti i soggetti in attesa del collegamento o di partecipazione diretta dell'udienza. In tal caso, laddove i difensori, per impegni professionali, siano impediti a partecipare all'udienza ad orario diverso della medesima giornata, avranno diritto di formulare richiesta di rinvio del procedimento la cui trattazione dovrebbe essere ritardata. Le comunicazioni di eventuali ritardi del difensore, con richiesta di differimento ad orario successivo o di rinvio del procedimento, dovranno essere formulate con qualsiasi mezzo, non appena si verifichi l'impedimento che vi ha dato causa.”;

PER LA MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI TRAMITE
TRATTAZIONE SCRITTA

a) *“ C9) Per l'ipotesi di nomina di CTU, il Giudice, nel provvedimento che dispone la fissazione della udienza di giuramento che sarà celebrata con la trattazione scritta, concede ai difensori la facoltà di depositare, sino a tre giorni prima della udienza, note scritte contenenti istanze e conclusioni. C10) Nelle cause per le quali il giudice abbia disposto la trattazione scritta, alla prima udienza i difensori partecipano attraverso il deposito delle note di trattazione scritta, fatta salva la facoltà di richiedere al giudice la successiva presenza delle parti personalmente allo scopo di coltivare ipotesi conciliative con l'ausilio dell'autorità giudiziaria, laddove ve ne siano concretamente le condizioni oppure qualora tale presenza sia ritenuta necessaria – in relazione alla natura ed all'oggetto della controversi – ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio libero. Resta ferma, in ogni caso, sia per quanto attiene le udienze da trattarsi “da remoto” che per quelle da svolgersi con “trattazione scritta”, la possibilità per i procuratori delle parti costituite di chiedere congiuntamente un rinvio della causa nello stato in cui si trova. Il presente protocollo d'intesa avrà validità solamente per il periodo dal 12/5/2020 al 30/6/2020; resta inteso che, nel caso di un'eventuale proroga del periodo emergenziale, le modalità di svolgimento delle udienze concordate dal COA e dal Presidente del Tribunale dovranno essere nuovamente valutate e rideterminate, anche in considerazione delle difficoltà eventualmente emerse nel periodo di applicazione”;*

b) *“la previsione di assegnare alle parti un congruo doppio termine, il primo per il deposito telematico di note di trattazione scritta contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione al tipo o alle finalità dell'udienza fissata; il secondo per note di trattazione scritta in replica alle note di controparte allo scopo di tentare di preservare quanto più possibile il principio del contraddittorio”;*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

che, con nota prot. N.1732 del 4.5.2020, il Presidente del Tribunale dott. Antonio Sergio Robustella inviava al COA un'ulteriore bozza di protocollo per lo svolgimento delle udienze civili, ove però, sostanzialmente, per quanto riguarda la MODALITA' DI SVOLGIMENTO DA REMOTO, non riteneva di accordare la previsione di cui alla lettera "A8)" così come indicato nella lettera "b)", la richiesta di cui alla lettera "d)" e modificando la richiesta della lettera "e)", lasciando la facoltà al Giudice; mentre per quanto riguarda la MODALITA' TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA ha ritenuto di non prendere in considerazione la richiesta di cui alla lettera "b)" e, successivamente in data 6.5.2020 lo stesso Presidente comunicava al COA (ns prot. 1760), proprio decreto avente ad oggetto *"Lo svolgimento dell'attività giudiziaria a seguito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica conseguenti ai Decreti legge n.18 del 17.3.2020 e n.23 del 08.04.2020 per il periodo dal 15.4.2020 all'11.5.2020"*, provvedendo, così a disciplinare, per il periodo dall'11 maggio al 31 luglio 2020, l'attività e l'organizzazione giudiziaria nell'ambito del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore;

- che tale provvedimento, non avendo recepito o trasfuso in esso la bozza definitiva di protocollo, veniva adottato senza tener conto del parere del COA, il quale rimaneva delegittimato del proprio diritto di consultazione e collaborazione con gli Uffici giudiziari per la regolamentazione di protocolli di udienza condivisi;
- che il COA non condivide la scelta del Presidente del Tribunale, consistente nell'aver adottato il Decreto che ha disciplinato la ripresa dell'attività giudiziaria senza preventivo confronto con l'Avvocatura e, in ogni caso, senza recepire nel suddetto provvedimento le numerose proposte e suggerimenti avanzati dal COA a partire sin dall'inizio dell'emergenza;
- che, inoltre, visto quanto dedotto dal Presidente del Tribunale in ordine alla regolamentazione delle udienze penali e segnatamente alla pag. 33) del proprio decreto, ove – al fine di contenere il più possibile gli adempimenti a carico delle cancellerie – si chiede al COA di *"...garantire, per ciascuna udienza monocratica e collegiale, la presenza di un difensore con criterio turnario che possa ricevere le date di rinvio..."*;
- che la suindicata richiesta avanzata dal Presidente del Tribunale è volta a sollevare le cancellerie, per il periodo che va dal 12.05.2020 al 31.07.2020, dal compito di inviare le notifiche dei rinvii fuori udienza a mezzo pec ai difensori dei processi;
- che l'esigenza paventata dal dottor Robustella sembrerebbe giustificata dal fatto che, in questa fase emergenziale, il personale di cancelleria potrebbe essere impegnato in altre attività, che sconterebbero pesanti arretrati;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

- che – nello specifico – non si comprende di quale mole di arretrato le cancellerie sarebbero gravate e le cause di tali ritardi, che, in ogni caso, non possono essere assolutamente riconducibili all'operato della Classe Forense;
- che gli eventuali ulteriori ritardi accumulati dalle cancellerie, soprattutto in questa fase emergenziale, sono imputabili anche all'istituzione da parte del Governo del c.d. “lavoro agile”, che, per gli evidenti limiti tecnologici ed autorizzativi del sistema di operatività “da remoto”, non ha consentito (e non consente) ai cancellieri di svolgere fattivamente le proprie mansioni;
- che, nonostante il COA di Nocera Inferiore, con delibera assunta in data 17.04.2020, abbia ripetutamente segnalato la scarsa efficacia e produttività del c.d. “lavoro agile”, il Governo ed il Ministero della Giustizia non si sono adoperati per risolvere le problematiche dei suoi dipendenti e per mettere gli stessi nelle condizioni di poter svolgere compiutamente il proprio lavoro;
- che il COA è stato (anche in passato) sempre al fianco del personale amministrativo e di cancelleria addetto al Tribunale di Nocera Inferiore, nonché vicino al dottor Antonio Sergio Robustella, cui è sempre stata manifestata stima e riconoscenza per l'incessante lavoro svolto e con il quale – sin dal giorno del suo insediamento – si è instaurata una fattiva collaborazione per migliorare le condizioni lavorative di tutti coloro che operano all'interno degli Uffici giudiziari del nostro circondario;
- che, quindi, il COA di Nocera Inferiore si è sempre dimostrato disponibile all'interlocuzione e alla collaborazione con i Magistrati del Tribunale di Nocera Inferiore, manifestando in ogni occasione la propria propensione (già nota all'Ufficio di Presidenza) a far fronte comune alle problematiche ataviche che attanagliano il settore penale, intervenendo anche per sopperire alle croniche carenze causate dall'incuria e dalle dimenticanze ministeriali;
- che le conseguenze connesse alle carenze di organico riguardanti gli Uffici giudiziari non possono ricadere sulla Classe Forense, già oltremodo vessata e piegata ad un gioco al massacro, dove chi deve provvedere a risolvere le ataviche criticità del settore Giustizia, ossia il Ministero, se ne disinteressa completamente;
- che, fermo restando l'impegno dell'Avvocatura per la soluzione dei problemi del Tribunale di Nocera Inferiore, non si può non manifestare disappunto per le considerazioni riportate dal Presidente nel suo provvedimento del 06.05.2020, in particolare nella parte dove si evidenzia la “...manifestata non disponibilità...” del COA alla forma di collaborazione richiesta;
- preso atto che, anche in considerazione dell'attuale periodo di emergenza, il COA non può consentire, in alcun modo, qualsivoglia forma di violazione del diritto di difesa come potestà

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo penale e, quindi, ribadisce – anche in questa sede – la propria indisponibilità ad avallare forme di rinvio dei processi penali che prevedano la sostituzione dei difensori legittimi con un Collega che, ancorché indicato di volta in volta dal COA, possa ricevere per loro conto ed interesse le date di rinvio;

- che l'idea auspicata dal Presidente del Tribunale non garantirebbe “...l'integrità e la continuità del contraddittorio...” tanto declamata, ma solamente una falsa rappresentazione della stessa e non farebbe altro che gravare di ulteriori oneri la Classe Forense, già fortemente provata dalla gravissima crisi economica causata dalla pandemia in atto nel nostro Paese;
- che il dissenso manifestato dal COA alla richiesta avanzata dal Presidente del Tribunale tende, esclusivamente, alla salvaguardia della funzione e della dignità dell'Avvocatura, che, proprio in questo periodo emergenziale, ha visto già oltremodo minata la propria funzione sociale;
- che, tra l'altro, alla luce della situazione di emergenza sanitaria in atto, non è auspicabile la presenza di un cospicuo numero persone nelle aule giudiziarie ove si trattano i processi penali, anche in considerazione del carico dei ruoli dei Magistrati (che, si ricorda, si era cercato, in maniera profetica, di ridurre già a far data dal mese di settembre 2019);

CONSIDERATO IN DEFINITIVA

che appare indispensabile, a parere di questo Consiglio, pervenire a scelte condivise tra tutte le componenti del Foro Nocerino, necessarie a superare sinergicamente questo momento di contingenza per cui, all'unanimità dei presenti e con l'auspicio che i rapporti con il dottor Antonio Sergio Robustella possano sempre essere caratterizzati da unità di intenti ed ispirati al comune e sentito interesse che il Tribunale di Nocera Inferiore possa crescere e diventare il fiore all'occhiello dell'intera comunità Agro-Nocerino-Sarnese,

DELIBERA

- **di ribadire** la propria ferma contrarietà alla presenza – nelle aule dove si svolgeranno i processi penali – di un Avvocato che, in occasione delle udienze camerale, monocratiche e/o collegiali che si tratteranno in questa fase emergenziale, riceva le date di rinvio per i difensori di fiducia degli imputati; e ciò nonostante le “...gravissime perdite di potenzialità operative...” paventate dalla Presidenza del Tribunale, dal momento che le mancanze strutturali ed organizzative che l'emergenza Covid ha determinato e messo in evidenza, non possono essere risolte gravando la Classe Forense di ulteriori oneri che non le competono e che determinano una evidente violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

- **di partecipare** al Presidente del Tribunale la possibilità di una proficua e fattiva collaborazione che tenga presente anche le esigenze dell'Avvocatura Nocerina con la creazione di un "tavolo tecnico permanente" che, in uno con l'Ufficio di Presidenza e con gli altri comparti del Tribunale, possa individuare strategie più idonee e soluzioni condivise per permettere a tutti gli operatori della Giustizia del nostro circondario di poter meglio superare questo momento di crisi profonda che ha colpito indiscriminatamente tutti gli operatori del diritto e di riprendere a pieno regime le attività ordinarie.

- omissis -

F.to: Avv. Guido Casalino – Presidente; Avv. Umberto Mancuso – Consigliere Segretario.

Per copia conforme

Nocera Inferiore, 8 maggio 2020



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Umberto Mancuso)

Firma autografa a mezzo stampa, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3,
comma 2 del Decreto Legislativo n.
39/1993